MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 22 gennaio 2025, n. 1, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2025 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle Direzioni Generali e dei Dipartimenti;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*" e, in particolare, l'articolo 78, comma 2, lett. d), il quale dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare annualmente convenzioni con le Regioni, nei limiti delle somme preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni per il finanziamento di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio il 15 luglio 2011, il cui decreto di approvazione è stato registrato dalla Corte dei Conti l'11 ottobre 2011 (Reg. 1, foglio 339), che ha previsto, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, il trasferimento, in favore della Regione Lazio, della somma di € 25.000.000,00, anche ai fini della fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili *ex* art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, dal relativo bacino di pertinenza regionale;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio il 27 dicembre 2013, con il quale le parti, stante il parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione fissati nella Convenzione del 15 luglio 2011, si sono impegnate a proseguire nell'azione intrapresa, assicurando un sostegno al reddito a tutti i lavoratori socialmente utili per i quali non è stato raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio il 21 dicembre 2015, con il quale, fino al 31 dicembre 2018, la medesima Regione si è impegnata a rinnovare le iniziative di svuotamento del predetto bacino dei lavoratori socialmente utili assicurando, nelle more, agli stessi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nella misura di almeno il 50% della spesa complessivamente prevista a tal fine;

VISTO il decreto direttoriale 13 febbraio 2017, n. 7, registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 2017, al n. 217, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata il 10 febbraio 2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge n. 388 del 2000, disposta in attuazione del citato Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2015, con la quale è stata assegnata alla Regione Lazio la somma di € 2.095.809,57, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a copertura del 40% della spesa prevista per assicurare, per l'annualità 2017, il pagamento dell'assegno per attività socialmente utili,

dell'assegno al nucleo familiare e dei relativi costi di gestione in favore dei lavoratori provenienti dal bacino di pertinenza regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 223, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU);

VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2018, n. 3, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2018, al n. 401, disposto in attuazione della norma di cui al precedente capoverso, con il quale, ai fini della immediata proroga nell'annualità 2018 della citata Convenzione sottoscritta il 10 febbraio 2017, è stata assegnata alla medesima Regione Lazio la somma di € 1.497.648,00 a copertura del 40% della spesa prevista per assicurare, per la stessa annualità 2018, il pagamento dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare;

VISTO il Protocollo d'intesa del 25 febbraio 2019 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente della Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a rinnovare, nel biennio 2019-2020, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e ad assicurare l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria, mentre il Ministero si è impegnato, nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTO il decreto direttoriale 1° marzo 2019, n. 30, di approvazione della Convenzione sottoscritta il 1° marzo 2019 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, registrato dalla Corte dei Conti con il numero 1-362 del 18 marzo 2019, con il quale, in attuazione del Protocollo d'intesa di cui al precedente capoverso, sono stati assegnati alla medesima Regione € 1.160.414,82, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a titolo di cofinanziamento della spesa prevista per l'annualità 2019, per il pagamento degli assegni socialmente utili e al nucleo familiare in favore di n. 386 lavoratori provenienti dal bacino regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 162, il quale dispone che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto direttoriale 3 marzo 2020, n. 2, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2020, al numero 388, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, per consentire la proroga, per l'annualità 2020, della suddetta convenzione sottoscritta nel 2019 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, nel quale è quantificata una spesa

a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 840.469,17;

VISTO il Protocollo d'intesa del 4 febbraio 2021 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente della Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a rinnovare, nel biennio 2021-2022, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, assicurando l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria, mentre il Ministero si è impegnato, esclusivamente nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTO il decreto direttoriale 10 marzo 2021, n. 30, di approvazione della Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2021 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, registrato dalla Corte dei Conti con il numero 629 del 22 marzo 2021, con il quale, in attuazione del Protocollo d'intesa di cui al precedente capoverso, sono stati assegnati alla medesima Regione € 618.650,83, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a titolo di cofinanziamento della spesa prevista per l'annualità 2021 per il pagamento degli assegni socialmente utili e al nucleo familiare in favore di n. 213 lavoratori provenienti dal bacino regionale;

VISTO il decreto direttoriale 28 marzo 2022, n. 57, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2022, al numero 999, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, e successive modificazioni e integrazioni, per consentire la proroga, per l'annualità 2022, della suddetta Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2021 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, nel quale è determinata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 307.216,00;

VISTO il Protocollo d'intesa del 13 febbraio 2023 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare, nel biennio 2023–2024, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, proseguendo e completando entro il 2024 il percorso intrapreso negli scorsi anni e specialmente dal 2014 in tal senso, assumendosi l'onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare – nelle more – ai medesimi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre, d'altra parte, il Ministero si è impegnato, esclusivamente e nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTO il decreto direttoriale 20 marzo 2023, n. 70, di approvazione della Convenzione sottoscritta il 17 marzo 2023 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, registrato dalla Corte dei Conti con il numero 1358 del 9 maggio 2023, con il quale, in attuazione del Protocollo d'intesa di cui al precedente capoverso, sono stati assegnati alla medesima Regione € 225.702,75, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, a titolo di cofinanziamento della spesa prevista per l'annualità 2023 per il pagamento degli assegni socialmente utili e al nucleo familiare in favore di n. 71 lavoratori provenienti dal bacino regionale;

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n. 742, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 aprile 2024, al numero 1161, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, e successive modificazioni e integrazioni, per consentire la proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, della suddetta Convenzione sottoscritta il 17 marzo 2023 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, nel quale è determinata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 93.382,02;

VISTO il decreto direttoriale 25 luglio 2024, n. 1860, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2024, al numero 2213, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, e successive modificazioni e integrazioni, per consentire la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, della suddetta Convenzione sottoscritta il 17 marzo 2023 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, nel quale è determinata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 85.044,34;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23513 dell'11 novembre 2024, con cui l'INPS ha chiesto a questa Direzione Generale il rimborso degli oneri sostenuti nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024 per il finanziamento dell'intervento *ex* articolo 78, comma 2, lettera d) della legge n. 388 del 2000 (convenzione straordinaria Regione Lazio), pari ad € 115.900,00;

VISTO l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 574 del 21 novembre 2024, con il quale è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 115.900,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20367 del 25 settembre 2025, con cui l'INPS ha chiesto a questa Direzione Generale il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 78, comma 2, lettera d) della legge n. 388 del 2000 (convenzione straordinaria Regione Lazio), date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate in € 13.699,27 sul capitolo INPS 8E1203574;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo di € 13.699,27, in favore dell'INPS, ai sensi della normativa sopra richiamata

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale – dell'importo di € 13.699,27 (euro tredicimilaseicentonovantanove/27), a copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa sopra richiamata.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2024 (PG 05).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

FG/ES

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".